



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della Protezione Civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, visto e annotato all’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro Amministrativo Contabile il 5 maggio 2021 al n. 1823 e registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA l'OCDPC n. 870 del 2 marzo 2022 contenente “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, della citata OCDPC n. 870/2022 che stabilisce che “Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell’Ucraina per garantire il soccorso e l’assistenza della popolazione anche in raccordo con l’Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO)”;

VISTA l'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 relativa alle “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza in conseguenza degli accadimenti in atto sul territorio dell’Ucraina”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, della citata OCDPC n. 872/2022 che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto”;

VISTO l'OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura di coordinamento nazionale ai fini di assicurare il coordinamento degli interventi di cui all’articolo 1 dell’OCDPC 872;

CONSIDERATO che tale struttura assicurerà anche il coordinamento delle iniziative di supporto in territorio estero di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022;

RAVVISATA la necessità di costituire una specifica struttura di supporto operativo per armonizzare le finalità di cui alle suddette Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 e 872, rispettivamente del 2 e 4 marzo 2022;

SU PROPOSTA del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETA

Art.1

1. È istituita una struttura di coordinamento nazionale denominata “Direzione di Comando e Controllo - Di.Coma.C.” che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero e l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.
2. La struttura è coordinata da Luigi D’Angelo, Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze e, con funzioni vicarie, da Natale Mazzei, Direttore dell’Ufficio attività per il superamento dell’emergenza del Dipartimento della protezione civile.
3. La Vice Capo del Dipartimento, Immacolata Postiglione, nell’ambito delle funzioni a lei attribuite ai sensi del Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021, recante l’organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, assicura il raccordo tra le attività della Di.Coma.C. con quelle ordinarie del Dipartimento della protezione civile. In relazione all’emergenza in atto, coadiuva il Capo del Dipartimento nell’attività di raccordo istituzionale con i Commissari delegati individuati ai sensi dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 e con i soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

Art.2

1. La struttura è articolata in funzioni di supporto, così come dettagliato nell’allegato 1. Ciascuna funzione è coordinata da un referente e da un sostituto. In alcune funzioni sono presenti anche rappresentanti delle Componenti e Strutture operative, nonché dei soggetti concorrenti di cui di cui agli articoli 4 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, a vario titolo interessati alla gestione dell’emergenza, al fine di garantire lo scambio di dati e di informazioni necessari per lo sviluppo delle attività istituzionali di competenza.
2. Con successivi provvedimenti, adottati dal Coordinatore della Di.Coma.C., sono individuate le linee generali di attività delle singole funzioni, i referenti ed i sostituti, nonché i rispettivi componenti. Le attività della struttura si svolgono presso la sede del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, anche in modalità da remoto.
3. Il Coordinatore della Di.Coma.C. può disporre l’invio in missione di team composti da personale del Dipartimento della protezione civile, sia in Italia che all’estero.
4. La Di.Coma.C. opera in raccordo con le strutture di coordinamento regionali di cui all’art. 2 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 3

1. Al fine di assicurare il supporto all'attività del Capo del Dipartimento, coordinatore degli interventi di cui alle OCDPC richiamate in premessa, opera il Servizio di segreteria del Capo del Dipartimento.
2. Per le attività di cui all'art. 1, comma 3, la Vice Capo del Dipartimento si avvale del personale assegnato al proprio Ufficio, nonché di ulteriore personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

Art. 4

1. La Di.Coma.C. opera fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

Funzioni di supporto:

Unità di coordinamento

Sanità

Gestione flussi e accoglienza

Strutture temporanee in emergenza

Donazioni

Logistica

Tecnica e di Valutazione - Componente rischio nucleare e radiologico e Componente meteo-idro

Volontariato

Telecomunicazioni d'emergenza

Coordinamento attività aeree

Attività internazionali

Comunicazione

Stampa

Supporto amministrativo e finanziario

Supporto giuridico e provvedimenti normativi

Sistemi informativi

Gestione risorse umane e automezzi del Dipartimento della protezione civile